Comune di Venezia – Contratti IMPOSTA DI BOLLO

assolta in modo virtuale

Aut. Intend. di Finanza Venezia

N. 1498/97 Rep. 2° del 25/3/1997

COMUNE DI VENEZIA

N. 23938 Repertorio Speciale

CONTRATTO D'APPALTO

PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI PON METRO 2014-2020 – VE6.1.3.e "INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'EX EMEROTECA" – GARA N. 85/2022 – C.I.: 15084 – CIG: 9496777C4A – CUP: F78I22000040006

L'anno duemilaventitre il giorno 12 (dodici) del mese di aprile, mediante scambio di documento firmato digitalmente, repertoriato presso la Sede Municipale di Venezia, Viale Ancona n. 63

TRA:

a) **Dott. Enrico Pasqualucci Sammartini** OMISSIS, in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante dell'IMPRESA COSTRUZIONI ING. ENRICO PASQUALUCCI S.R.L., come risulta dall'accertamento d'ufficio eseguito presso il Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Roma, Documento n. P V6918456 in data 12/04/2023, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore».

Domicilio fiscale dell'IMPRESA COSTRUZIONI ING. ENRICO PASQUALUC-CI S.R.L. - Via Savoia n. 39/A - 00198 Roma - Codice fiscale n. 06231120582 e partita IVA n. 01514361003

E :

b) **Dott. Aldo Menegazzi** OMISSIS, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del **COMUNE**

IMPOSTA DI BOLLO

assolta in modo virtuale

Aut. Intend. di Finanza Venezia

N. 1498/97 Rep. 2° del 25/3/1997

DI VENEZIA, che rappresenta nella sua qualità di Dirigente dell'Area

Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti - Settore Edilizia Comunale Terrafer-

ma, domiciliato, per la carica, nel Palazzo Municipale di Venezia, di se-

guito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltan-

te».

Domicilio fiscale del Comune di Venezia: San Marco n. 4137 - 30124 Ve-

nezia - Codice fiscale n.: 00339370272.

Dei predetti comparenti è stata verificata la validità dei certificati di

firma digitale che verranno utilizzati per la sottoscrizione del presente

atto ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

PREMESSO

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 207 del 14/09/2022,

è stato approvato il progetto definitivo, comprensivo del progetto di fat-

tibilità tecnico-economica, dell'intervento C.I. 15084 denominato "Inter-

venti di ristrutturazione e riqualificazione energetica dell'ex Emeroteca";

- che con determinazione dirigenziale a contrattare n. 2298 del

16/11/2022, è stato approvato il progetto esecutivo relativo al predetto

intervento, per un importo dei lavori da appaltare di € 1.454.000,10,

oneri fiscali esclusi, di cui € 1.358.847,82, per i lavori soggetti a ribasso

d'asta, € 25.000,00 per lavori in economia e € 70.152,28, quali oneri

per la sicurezza, già predeterminati dalla stazione appaltante e non og-

getto dell'offerta, stabilendo di procedere alla selezione dell'operatore

economico con procedura negoziata e contratto da stipulare a corpo,

come definito all'art. 1 comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020, convertito

in L. n. 120/2020, secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta eco-

IMPOSTA DI BOLLO

assolta in modo virtuale

Aut. Intend. di Finanza Venezia N. 1498/97 Rep. 2° del 25/3/1997

nomicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 lettera b)

del D. Lgs. 50/2016, dando atto che il Responsabile Unico del Procedi-

mento è l'arch. Elisabetta Rossato;

- che con determinazione dirigenziale n. 536 del 08/03/2023 sono stati

approvati i verbali di gara n. 1 del 25/01/2023, n. 2 del 26/01/2023, n.

3 del 27/01/2023 e n. 4 del 30/01/2023 e sono stati aggiudicati i lavori

al sunnominato appaltatore, per il prezzo complessivo di $oldsymbol{\in}$

1.343.525,77, oneri fiscali esclusi, come specificato all'art. 2 del presen-

te contratto, in seguito all'offerta che ha determinato un ribasso pari al

8,130%, sull'importo a base di gara.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti, riconosciuta e ratificata la precedente narrativa, come parte in-

tegrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano

quanto segue:

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante affida all'appaltatore, che accetta senza riserva

alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna

alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto, dell'offer-

ta economica presentata in sede di gara e dell'offerta tecnica che vengo-

no espressamente richiamate, ancorché qui non materialmente allegate

e che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare integralmente.

2. L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assolu-

ta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi,

oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, dal

Computo metrico estimativo e dall'elenco prezzi, integranti il progetto e

IMPOSTA DI BOLLO

assolta in modo virtuale

Aut. Intend. di Finanza Venezia N. 1498/97 Rep. 2° del 25/3/1997

il presente contratto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche pro-

gettuali, che l'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui

si intendono integralmente riportate e trascritte con rinuncia a qualsiasi

contraria eccezione.

3. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferi-

mento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti

progettuali, nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni offerti

dall'appaltatore in sede di gara, se non limitatamente a quanto previsto

dall'articolo 6 del presente contratto.

4. L'appaltatore, in sede di gara, ha dichiarato l'intenzione di avvalersi

del subappalto.

Articolo 2. Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale ammonta a € 1.343.525,77 (Euro unmilione-

trecentoquarantatremilacinquecentoventicinque/77) di cui:

a) € 1.248.373,49 per lavori veri e propri;

b) € 70.152,28 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza

c) € 25.000,00 per opere in economia.

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquida-

zione finale.

3. Il contratto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'articolo 3,

comma 1, lett. ddddd) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, per cui

l'importo dei relativi lavori resta fisso e invariabile, senza che possa es-

sere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica-

zione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di

detti lavori.

IMPOSTA DI BOLLO

assolta in modo virtuale

Aut. Intend. di Finanza Venezia

N. 1498/97 Rep. 2° del 25/3/1997

Articolo 3. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore,

direzione del cantiere

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2, comma 1 del capitolato

generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'appalta-

tore ha eletto domicilio nel Comune di Venezia, presso l'Area Lavori Pub-

blici, Mobilità e Trasporti.

2. Si richiamano espressamente, quale parte integrante del presente

contratto, l'art. 4 e l'art. 6 del capitolato generale d'appalto, per quanto

concerne rispettivamente la condotta personale dei lavori da parte

dell'appaltatore e da parte dei suoi rappresentanti nonché la direzione

dei cantieri.

Articolo 4. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del

contratto, per i motivi descritti nel verbale di consegna che qui si intende

integralmente riportato, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n.

50/2016.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni

240 (duecentoquaranta) naturali, consecutivi, come da offerta tempo

presentata in sede di gara, decorrenti dalla data del verbale di consegna

dei lavori, alle condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 14 del

Capitolato speciale d'Appalto.

3. Trovano applicazione, in materia di proroghe, sospensioni dei lavori e

programma esecutivo dei lavori, gli articoli 15, 16, 17, 18 e 20 e 21 del

Capitolato speciale d'Appalto.

Articolo 5. Penale per i ritardi

IMPOSTA DI BOLLO

assolta in modo virtuale

Aut. Intend. di Finanza Venezia N. 1498/97 Rep. 2° del 25/3/1997

1. Ai sensi dell'art. 19, comma 1 del Capitolato speciale d'Appalto, in

caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle ope-

re, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei la-

vori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è ap-

plicata una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale, corri-

spondente ad € 1.343,52.=.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1 e con le

modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione

anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori se-

guente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali in-

termedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai la-

vori non ancora eseguiti.

3. Tale penale è aumentata delle spese di direzione dei lavori sostenute

dalla stazione appaltante per effetto della maggior durata dei lavori, per

un importo pari al 10% (dieci per cento) della penale di cui sopra, fatti

salvi gli eventuali maggiori danni o ulteriori spese connesse.

4. L'importo complessivo delle penali non può superare il 10% (dieci per

cento) dell'importo contrattuale, pena la facoltà, per la Stazione appal-

tante, di risolvere il contratto.

5. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali

danni o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a causa dei ri-

tardi.

Articolo 6. Modifiche o varianti in corso d'opera

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavo-

ri, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo

IMPOSTA DI BOLLO

assolta in modo virtuale

Aut. Intend. di Finanza Venezia

N. 1498/97 Rep. 2° del 25/3/1997

restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo

106 del D.Lgs. 50/2016, le stesse verranno concordate e successiva-

mente liquidate sulla base di una perizia, eventualmente redatta e ap-

provata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concorda-

mento ai sensi del succitato articolo 106 del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 7. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

1. La modalità di pagamento è disciplinata dal Capo 5 del Capitolato

speciale d'appalto.

2. L'anticipazione, da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo ini-

zio dei lavori, è calcolata ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia

fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione mag-

giorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al re-

cupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

L'importo della garanzia depositata per l'anticipazione viene gradualmen-

te ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al pro-

gressivo recupero dell'anticipazione stessa da parte della stazione appal-

tante. L'appaltatore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzio-

ne, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi allo stesso imputa-

bili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli

interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazio-

ne. Qualora sia erogata l'anticipazione, sull'importo di ogni certificato di

pagamento, è operata la trattenuta di un importo pari alla anticipazione

a titolo di graduale recupero della medesima.

3. Gli estremi del conto corrente dedicato e le generalità e il codice fisca-

IMPOSTA DI BOLLO

assolta in modo virtuale

Aut. Intend. di Finanza Venezia N. 1498/97 Rep. 2° del 25/3/1997

le della persona delegata alle operazioni sullo stesso sono indicati nella

dichiarazione dell'appaltatore in data 22/03/2023.

4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Capitolato generale d'appalto, i

pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati per stati di avan-

zamento, mediante emissione di certificati di pagamento secondo quanto

previsto dal Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 8. Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con

le modalità previste dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'appaltatore ha già trasmesso alla stazione appaltante gli estremi dei

conti correnti, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone dele-

gate alle operazioni sugli stessi, come indicato al precedente art. 7.

L'appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante

ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 gior-

ni dal verificarsi della stessa.

2. Nel caso in cui l'appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità

dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la stazione appaltante

avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante

comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, salvo in ogni caso il

risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

3. L'appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità asso-

luta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti

un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei

flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

IMPOSTA DI BOLLO

assolta in modo virtuale

Aut. Intend. di Finanza Venezia

N. 1498/97 Rep. 2° del 25/3/1997

L'appaltatore, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla stazione

appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori an-

che con i subcontraenti.

4. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazio-

ne appaltante ed alla Prefettura territoriale del Governo della Provincia

di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte

(subappaltatore/subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

5. L'appaltatore si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equi-

pollenti emessi nei confronti della stazione appaltante per il pagamento

in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto,

il c/corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso

tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'appaltatore si im-

pegna altresì ad effettuare sui c/correnti di cui al comma 1 i pagamenti

dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al

presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla legge 13 agosto

2010, n. 136 od eventuali successive modifiche.

6. Ai sensi dell'art. 25 comma 2 bis del D.L. 66/2014 convertito con mo-

dificazioni dalla L. n. 89/2014, le fatture elettroniche, emesse verso la

Stazione Appaltante, devono riportare il Codice Identificativo di Gara

(CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP) indicati nell'oggetto del presen-

te contratto.

Articolo 9. Regolare esecuzione e collaudo,

gratuita manutenzione

1. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di

cui al presente contratto avvengono con l'approvazione del certificato di

IMPOSTA DI BOLLO

assolta in modo virtuale

Aut. Intend. di Finanza Venezia N. 1498/97 Rep. 2° del 25/3/1997

collaudo.

2. Ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs n. 50/20216, il certificato collaudo è

emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori

ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi

due anni dalla data dell'emissione e deve essere approvato dalla stazio-

ne appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre il

predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore

risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, pur-

ché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato collaudo

provvisorio assuma carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione

e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto

dell'appalto fino all'approvazione esplicita o tacita degli atti provvisori di

collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la con-

segna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate, secondo le modali-

tà prescritte all'art. 61 del Capitolato speciale d'Appalto.

Articolo 10. Recesso e risoluzione del contratto

1. La stazione appaltante può recedere dal presente contratto ai sensi

dell'art. 109 D.lgs. n. 50/2016, secondo le modalità e i termini in esso

previsti.

2. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge, fra cui il manca-

to rispetto delle clausole del Protocollo di legalità sottoscritto in data

17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto,

l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge

IMPOSTA DI BOLLO

assolta in modo virtuale

Aut. Intend. di Finanza Venezia N. 1498/97 Rep. 2° del 25/3/1997

6 novembre 2012 n. 190, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltra-

zione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di la-

vori, servizi e forniture, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il

contratto anche nei casi previsti dagli artt. 22 e 58 del Capitolato specia-

le d'appalto.

Articolo 11. Controversie

1. La definizione delle controversie avverrà secondo la procedura previ-

sta dall'art. 205 del D. Lgs. n. 50/2016, ove ne ricorrano i presupposti.

Negli altri casi può farsi ricorso a transazione prevista dall'art. 208 del D.

Lgs. n. 50/2016.

2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario o della transazione da parte

dell'appaltatore cessa la materia del contendere.

3. Ove non si proceda all'accordo bonario o alla transazione ai sensi del

comma 1 e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione delle contro-

versie è attribuita al Giudice Ordinario con competenza del Foro di Vene-

zia, restando esclusa la competenza arbitrale.

Articolo 12. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. L'appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante un proprio

Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte auto-

nome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'ese-

cuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del Piano di

Sicurezza e Coordinamento di cui al Titolo IV del D.Lgs. 9.4.2008, n. 81.

2. Il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Piano Operativo di Sicurez-

za di cui al precedente punto 1 formano parte integrante del presente

contratto d'appalto, vengono accettati dalle parti ai sensi dell'art. 96,

IMPOSTA DI BOLLO

assolta in modo virtuale

Aut. Intend. di Finanza Venezia N. 1498/97 Rep. 2° del 25/3/1997

comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, ciò costituendo in particolare, l'adem-

pimento previsto dall'art. 26, comma 3, del medesimo decreto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la si-

curezza in fase di esecuzione e al responsabile dei lavori gli aggiorna-

menti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le

condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore,

previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risolu-

zione del contratto in suo danno.

5. Ai sensi dell'art. 105, comma 17 D.Lgs. n. 50/2016, l'appaltatore è

solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da

parte di quest'ultimi, degli obblighi di sicurezza.

Articolo 13. Adempimenti in materia antimafia

e Protocollo di Legalità

1. Si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano

sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrat-

tuale ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, in base

alle risultanze della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione

Antimafia (B.D.N.A.) che ha emesso l'informazione liberatoria provviso-

ria ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. 16/07/2020, n. 76 in data

27/02/2023 Prot. n. PR_RMUTG_Ingresso_0081151_20230227.

2. Il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codi-

ce civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successi-

vamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli

artt. 91 e 94 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159.

IMPOSTA DI BOLLO

assolta in modo virtuale

Aut. Intend. di Finanza Venezia

N. 1498/97 Rep. 2° del 25/3/1997

3. In tal caso sarà applicata a carico dell'appaltatore, una penale a titolo

di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% dell'importo del

contratto, salvo il maggior danno.

4. L'appaltatore si obbliga a nominare un referente di cantiere con la re-

sponsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rappor-

to di cantiere, contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi

che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere, al fine di

consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraver-

so il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 159/2011.

Il rapporto di cantiere dovrà contenere tutti gli elementi elencati

nell'allegato C al "Protocollo di legalità" sottoscritto in data 17/09/2019

tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto

e l'UPI Veneto allegato ai documenti di gara.

5. L'appaltatore, ad inizio lavori, è obbligato altresì a comunicare alla

stazione appaltante - per il successivo inoltro alla Prefettura - l'elenco di

tutte le imprese, anche con riferimento agli assetti societari, coinvolte in

maniera diretta ed indiretta nella realizzazione dell'opera a titolo di su-

bappaltatori o subcontraenti con riguardo alle forniture ed ai servizi di

cui all'allegato 1, lettera A) al "Protocollo di legalità" sottoscritto in data

17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto,

l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto, allegato ai documenti di gara.

6. L'appaltatore si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazio-

ne al predetto elenco successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

7. L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva, alla Sta-

zione Appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si sia-

IMPOSTA DI BOLLO

assolta in modo virtuale

Aut. Intend. di Finanza Venezia

N. 1498/97 Rep. 2° del 25/3/1997

no, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli

organi sociali, o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha na-

tura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempi-

mento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi

dell'art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici

amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed

esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia inter-

venuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del codice pe-

nale.

8. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risoluti-

va espressa, di cui all'art. 1456 del codice civile, ogniqualvolta nei con-

fronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei di-

rigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto

rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p.,

319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p.,

322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p..

9. La stazione appaltante si riserva di valutare le c.d. informazioni supple-

mentari atipiche - di cui all'art. 1 septies del D.L. 06 settembre 1982 n.

629 convertito nella legge 12 ottobre 1982 n. 726 e successive integrazio-

ni per gli effetti di cui all'art. 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011.

Articolo 14 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. È vietata all'appaltatore la cessione del contratto, a pena di nullità.

2. È ammessa la cessione dei crediti alle condizioni e secondo le modalità

previste dall'art. 106, comma 13 D.L.gs. n. 50/2016, dalla legge 21 feb-

braio 1991, n. 52 nonché dall'art. 35 del Capitolato speciale d'Appalto.

IMPOSTA DI BOLLO

assolta in modo virtuale

Aut. Intend. di Finanza Venezia

N. 1498/97 Rep. 2° del 25/3/1997

3. Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui

alla L.136/2010.

Articolo 15. Subappalto

1. I lavori che l'appaltatore in sede di offerta ha dichiarato di voler even-

tualmente subappaltare, previa autorizzazione della stazione appaltante e

nel rispetto dell'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016, sono quelli relativi alle

seguenti categorie:

- Categoria OG1 (Edifici civili e industriali);

- Categoria OG11 (Impianti tecnologici).

3. Ferme restando le condizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016,

tali lavori possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i

limiti e le modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto e dal discipli-

nare di gara.

4. L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei

subcontratti una clausola risolutiva espressa in forza della quale il con-

tratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile qualora

dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla sti-

pula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del

D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

5. La stazione appaltante si riserva di valutare le c.d. informazioni supple-

mentari atipiche – di cui all'art. 1 septies del D.L. 06 settembre 1982 n.

629 convertito nella legge 12 ottobre 1982 n. 726 e successive integrazio-

ni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui

all'art. 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011.

Articolo 16. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

IMPOSTA DI BOLLO

assolta in modo virtuale

Aut. Intend. di Finanza Venezia

N. 1498/97 Rep. 2° del 25/3/1997

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti

negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garan-

zia definitiva mediante polizza fideiussoria n. 1711.00.27.2799855503

emessa in data 14/03/2023 dalla Società SACE BT S.p.A. - Agenzia di

Roma Ghisu Massimiliano, per l'importo di € 53.741,11, ridotto ai sensi

dell'art. 93 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 richiamato dall'art. 103,

comma 1, del medesimo decreto, in quanto in possesso delle seguenti

certificazioni:

- certificazione di sistema di gestione per la qualità ISO 9001:2015 con

scadenza 11/07/2024;

- certificazione di sistema di gestione ambientale ISO 14001:2015 con

scadenza 03/04/2025.

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltan-

te abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del pre-

sente contratto.

3. La garanzia è svincolata con le modalità previste dall'art. 103, comma

5 del D. Lgs. n. 50/2016.

Articolo 17. Responsabilità verso terzi e assicurazione

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l'appalta-

tore assume la responsabilità per danni a persone e cose, sia per quanto

riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa

dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle

attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabili-

tà al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di

IMPOSTA DI BOLLO

assolta in modo virtuale

Aut. Intend. di Finanza Venezia

N. 1498/97 Rep. 2° del 25/3/1997

cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del

certificato di regolare esecuzione, con polizza n. 438750421 emessa in

data 16/03/2023 dalla Società Generali Italia S.p.A. - Agenzia di Milano,

con scadenza 26/12/2025, per le seguenti somme:

- partita 1 - opere oggetto del contratto € 1.343.525,77.=.

- partita 2 - opere preesistenti € 100.000,00.=.

- partita 3 - demolizione e sgomberi € 100.000,00.=.

3. L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilità ci-

vile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata,

con polizza n. 438750421 emessa in data 16/03/2023 dalla Società Ge-

nerali Italia S.p.A. - Agenzia di Milano, con scadenza 26/12/2025, con

un massimale di € 500.000,00.=.

4. L'appaltatore si obbliga a rinnovare alla scadenza e per tutta la durata

del presente contratto le polizze di cui ai punti precedenti e a mantenerle

efficaci e valide. Il RUP, avvalendosi se previsto del direttore dei lavori,

verificherà il puntuale rinnovo delle polizze di cui al presente articolo e, in

caso di mancato rinnovo entro i termini di scadenza, il contratto con

l'appaltatore deve intendersi risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del

Codice Civile oltre al risarcimento di eventuali danni e delle spese.

Articolo 18. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente

contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collabora-

tori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svol-

ta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento interno

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 314 del 10 otto-

IMPOSTA DI BOLLO

assolta in modo virtuale

Aut. Intend. di Finanza Venezia N. 1498/97 Rep. 2° del 25/3/1997

bre 2018.

2. A tal fine si dà atto che la stazione appaltante ha trasmesso all'appal-

tatore, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n.62/2013, copia del codice di

comportamento interno stesso, per una sua più completa e piena cono-

scenza. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai pro-

pri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comuni-

cazione.

3. La violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento interno

approvato con la Deliberazione della Giunta Comunale sopra richiamata,

può costituire causa di risoluzione del contratto.

4. La stazione appaltante, verificata l'eventuale violazione, contesta per

iscritto all'appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci

giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non

fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione

del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 19. Documenti richiamati nel contratto

1. Vengono espressamente richiamati i seguenti documenti, che le parti

dichiarano di conoscere e di accettare:

- il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n.

145, per quanto applicabile;

- il capitolato speciale d'appalto, il computo metrico estimativo e l'elenco

dei prezzi unitari di progetto;

- la determinazione dirigenziale n. 536 del 08/03/2023 con allegati i ver-

bali di gara;

- l'offerta economica, la lista offerta prezzi e l'offerta tecnica;

IMPOSTA DI BOLLO

assolta in modo virtuale

Aut. Intend. di Finanza Venezia N. 1498/97 Rep. 2° del 25/3/1997

- le relazioni e gli elaborati presentati in sede di offerta;

- la dichiarazione di cui all'art. 7 comma 3;

- gli elaborati grafici progettuali;

- il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Piano Operativo di Sicurezza;

- il cronoprogramma;

- le polizze di garanzia.

Articolo 20. Richiamo alle norme legislative e regolamentari

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel

Capitolato speciale d'appalto si intendono espressamente richiamate e

sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e

in particolare le norme contenute nel Decreto Legislativo n. 50 del

18/04/2016, nel regolamento generale approvato con DPR 05/10/2010,

n. 207, per le parti ancora in vigore nel capitolato generale di appalto ap-

provato con D.M. dei Lavori Pubblici 19/04/2000, n. 145, per le parti an-

cora in vigore nel Decreto Legislativo del 09/04/2008 n.81 e nel D.M. del

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 07/03/2018 n. 49.

Articolo 21. Trattamento dei dati personali

1. Le Parti danno atto che, in attuazione degli obblighi discendenti dal

Regolamento UE 2016/679, è stata fornita l'informativa per i dati perso-

nali trattati nell'ambito del procedimento di affidamento per gli adempi-

menti strettamente connessi alla gestione dello stesso e alla conclusione

del presente contratto.

2. Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a

soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi

espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni

IMPOSTA DI BOLLO

assolta in modo virtuale

Aut. Intend. di Finanza Venezia N. 1498/97 Rep. 2° del 25/3/1997

in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati perso-

nali, in particolare, si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5

del Regolamento Ue 2016/679, dei diritti dell'interessato disciplinati nel

Capo III dello stesso Regolamento, garantendo l'adozione di adeguate

misure di sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei

dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso ac-

cidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fi-

siche autorizzate allo svolgimento delle relative attività.

3. La stazione appaltante, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i

dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economi-

ca ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi lega-

li ad esso connessi, ivi inclusi gli obblighi di pubblicità e trasparenza im-

posti dalla normativa di riferimento.

Articolo 22. Spese di contratto, imposte,

tasse e trattamento fiscale

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte,

tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore. Si

richiama espressamente, quale parte integrante del presente contratto,

l'art. 8 del capitolato generale d'appalto.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti

occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello

della data di emissione del certificato di collaudo.

3. La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla registra-

zione del presente contratto in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R.

26.04.1986, n. 131.

IMPOSTA DI BOLLO

assolta in modo virtuale

Aut. Intend. di Finanza Venezia

N. 1498/97 Rep. 2° del 25/3/1997

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della

stazione appaltante.

Il presente contratto, che consta di n. 21 pagine, questa compre-

sa, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e

successive modifiche (Codice dell'Amministrazione Digitale) da entrambe

le parti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Legale Rappresentante dell'IMPRESA COSTRUZIONI ING. ENRICO PA-

SQUALUCCI S.R.L. - Dott. Enrico Pasqualuci Sammartini

Il Dirigente dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti – Dott. Aldo

Menegazzi